



# Regolamento sull'esame per il raccordo di materiali elettrici

del 1° marzo 2023

---

L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI,

visti gli art. 15 cpv. 1 lett. b e art. 21 dell'Ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), gli art. 6 cpv. 2 e art. 8 cpv. 2 e 3 dell'Ordinanza del DATEC del 30 aprile 2018 sugli impianti elettrici a bassa tensione (O-DATEC OIBT; RS 734.272.3),

stabilisce:

## Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'esame dell'ESTI per il raccordo di materiali elettrici.

## Art. 2 Condizioni di ammissione

<sup>1</sup> È ammesso all'esame chi ha concluso una formazione (formazione professionale, formazione universitaria professionale o formazione specializzata superiore) o prova di aver svolto al minimo cinque anni di pratica professionale legale nell'ambito di installazioni elettriche soggette a autorizzazione.

<sup>2</sup> La commissione d'esame decide se le condizioni di ammissione sono soddisfatte.

## Art. 3 Scopo dell'esame, materie d'esame

Si applicano gli artt. 7 cpv. 2 e 8 O-DATEC OIBT.

## Art. 4 Requisiti e materia d'esame

Gli obiettivi di apprendimento, i contenuti didattici e la materia sono disciplinati in una linea guida separata.

## Art. 5 Organizzazione, valutazione e ripetizione dell'esame

Si applicano gli artt. 9-11 O-DATEC OIBT.

## Art. 6 Certificato

Si applica l'art. 12 O-DATEC OIBT.

## **Art. 7 Tasse**

<sup>1</sup> Per lo svolgimento degli esami l'Ispettorato riscuote tasse conformemente agli articoli 9 e 10 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte<sup>1</sup>. Al momento dell'iscrizione l'Ispettorato richiede il pagamento anticipato della tassa d'esame.

<sup>2</sup> La tassa è ridotta se il candidato o la candidata non può partecipare all'esame per motivi validi subentrati dopo l'iscrizione. In questo caso la quota corrispondente del pagamento anticipato è rimborsata. Se il candidato o la candidata si ritirano dall'esame dopo la conferma della relativa data d'esame, sono addebitate le spese amministrative sostenute.<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Se il candidato o la candidata si ritira dall'esame senza addurre validi motivi oppure non si presenta all'esame ingiustificatamente, viene addebitata l'intera tassa d'esame.

<sup>4</sup> Per il rilascio dell'autorizzazione al detentore (azienda) viene prelevata una tassa separata giusta l'art. 9 cpv. 1 O-ESTI.

## **Art. 8 Abrogazione del diritto vigente**

Il regolamento dell'ESTI del 1° marzo 2021 sull'esame per il raccordo di materiali elettrici a bassa tensione è abrogato per il 31 luglio 2023.

## **Art. 9 Disposizioni transitorie**

<sup>1</sup> Gli esami secondo il regolamento del 1° marzo 2023 si svolgeranno a partire dal 1° agosto 2023.

<sup>2</sup> Per chi si è iscritto all'esame prima del 28 febbraio 2023, si applica il regolamento del 1° marzo 2021; per chi si iscrive all'esame a partire dal 1° marzo 2023 con una data a partire dal 1° agosto 2023, si applica il regolamento del 1° marzo 2023.

<sup>3</sup> Per la ripetizione di esami a partire dal 1° agosto 2023 si applicherà il regolamento del 1° marzo 2023 a meno che, al momento dell'iscrizione per ripetere l'esame, alla ripetizione non si applichi un regolamento precedente ai sensi del cpv. 4 seguente.

<sup>4</sup> Chi non ha superato l'esame secondo i regolamenti del 28 giugno 2018 o del 1° marzo 2021, può ripeterlo due volte secondo il rispettivo regolamento che era in vigore al momento del primo esame. Dopo il 31 dicembre 2024 non sarà più possibile ripetere esami secondo il regolamento del 28 giugno 2018 o del 1° marzo 2021.

## **Art. 10 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2023.

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

Daniel Otti  
Direttore

---

<sup>1</sup> O-ESTI; RS 734.24.

<sup>2</sup> Art. 15 cpv. 2 O-DATEC OIBT.